



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

Alle Aziende Associate

Macerata 02.10.2024

Info/159.24/SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE: Regolamento UE certificato avvenuto
smaltimento /recupero

SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE RIFIUTI
PUBBLICATO IL REGOLAMENTO UE DELEGATO CON MODULISTICA PER
CERTIFICATO DI AVVENUTA OPERAZIONE INTERMEDIA O NON INTERMEDIA
DI RECUPERO O SMALTIMENTO

Facciamo seguito alle diverse informative diffuse sulla nuova normativa sulle spedizioni transfrontaliere (quale promemoria per tutti si rimanda in allegato alla presente le slide molto chiarificatorie relative al recente webinar di Assoambiente) per informare che la Commissione europea ha pubblicato il **Regolamento (UE) 2024/2571**, che va ad integrare il nuovo Regolamento (UE) 2024/1157 sulla spedizione dei rifiuti, **stabilendo le informazioni da fornire nel certificato che attesta l'avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o smaltimento.**

Tale Regolamento è stato emanato per dare attuazione all'**art. 15, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2024/1157** sulle spedizione transfrontaliere di rifiuti che dispone che: *“Quando l'impianto di recupero o smaltimento che effettua **un'operazione intermedia di recupero o un'operazione intermedia di smaltimento** consegna i rifiuti per qualsiasi operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o successiva operazione intermedia o non intermedia di smaltimento a un impianto situato nel paese di destinazione, esso si fa rilasciare da tale impianto quanto prima e **comunque non oltre un anno dalla consegna dei rifiuti** o nel termine più breve di cui all'articolo 9, paragrafo 6, un certificato che attesta l'avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero e intermedia o non intermedia di smaltimento. L'impianto che effettua l'operazione intermedia di recupero o l'operazione intermedia di smaltimento di cui al paragrafo 3 trasmette prontamente i relativi certificati al notificatore e alle autorità competenti interessate, indicando le spedizioni alle quali i certificati si riferiscono”.*

In sostanza **gli impianti che effettuano i processi successivi di trattamento dei rifiuti, sia intermedi che non intermedi, sono tenuti a informare gli impianti che effettuano le suddette operazioni intermedie del fatto che hanno completato i processi per i quali i rifiuti sono stati loro conferiti.** Tale conferma deve assumere la forma di un certificato che dovrebbe essere **rilasciato dagli impianti che hanno effettuato il successivo processo di trattamento dei rifiuti.** Tramite il certificato, detti impianti, devono attestare l'avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero e intermedia o non intermedia di smaltimento.

Nell'Allegato I del presente Regolamento delegato è contenuto appunto il documento che gli impianti di gestione dei rifiuti coinvolti in una spedizione devono utilizzare per comunicare ai precedenti l'avvenuto trattamento presso di loro dei residui.

Nell'Allegato II sono invece riportate le istruzioni specifiche per la compilazione del certificato. Viene infine evidenziato che **detto certificato deve essere inviato, dall'impianto obbligato agli altri impianti, al massimo entro 1 anno dalla ricezione dei rifiuti per il loro recupero/smaltimento.**

E' importante ricordare ancora una volta **che le disposizioni del nuovo Regolamento 2024/1157/UE si applicano (salvo eccezioni) dal 21 maggio 2026** ed è pertanto previsto un regime transitorio per il quale il Regolamento 1013/2006 continua ad applicarsi alle spedizioni soggette a notifica per cui l'Autorità di destino ha rilasciato conferma di ricevimento prima del 21 maggio 2026.

Per incisività riportiamo in calce le slide relativa al "Regime transitorio-aspetti salienti"

Per completezza inoltre , si ricorda invece che, ad oggi, nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare (D13, D14, D15) **presso impianti siti all'interno del territorio italiano**, l'acquisizione da parte del produttore del **formulario** compilato in tutte le sue parti **vale** ai fini dell'articolo 188 -bis , comma 4, lettera h) , del D.L.vo 152/2006 [**comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti**], così come chiarito dall'art. 5, comma 5, del D.M. Renti n. 59/2023.

Riferimenti di base della nuova disciplina

Il regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11.04.2024 è pubblicato in Gazzetta UE del 30.04.2024,

- entra in vigore il 20 maggio 2024 ma **si applica dal 21 maggio 2026 (salvo eccezioni)**,
- abroga il reg. (CE) n. 1013/2006 dal 20 maggio 2024.

Regime transitorio ARTICOLATO. Perché?

- il nuovo reg. prevede modifiche strutturali alla disciplina, di grande impatto
- necessario elaborare ed emanare la disciplina attuativa
- gli operatori economici devono poter valutare i futuri scenari

Regime transitorio – aspetti salienti

Il **reg. (CE) 1013/2006** continua a disciplinare le spedizioni transfrontaliere di rifiuti fino al **21 maggio 2026**, salvo alcune eccezioni.

In particolare, per quanto riguarda **l'export dalla UE verso Paesi non OCSE**:

- l'art. 37 del reg. 1013/2006 continua ad applicarsi fino al **21 maggio 2027**,
- il reg. (CE) n. 1418/2007 è abrogato dal **21 maggio 2027**;

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

Regime transitorio – aspetti salienti

Il **reg. (CE) 1013/2006** continua a disciplinare le spedizioni transfrontaliere di rifiuti fino al **21 maggio 2026**, salvo alcune eccezioni.

In particolare, per quanto riguarda **l'export dalla UE verso Paesi non OCSE**:

- l'art. 37 del reg. 1013/2006 continua ad applicarsi fino al **21 maggio 2027**,
- il reg. (CE) n. 1418/2007 è abrogato dal **21 maggio 2027**;

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

